



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg. del 29/11/2016	OGGETTO:	Giudizio Corte d'Appello di Lecce, r.g. n. 126/2010, Maria Silvana Perrone e altri c/ Comune di Salice S.no. Sentenza n. 772/16 del 6.7.2016 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. d), del T.U. 18.8.2000, n. 267
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:55 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	Si	
CASILLI Daniele		Si
FINA Michele Arcangelo	Si	
IANNE Gaetano	Si	
LEUZZI Cosimo		Si
MARINACI Vincenzo	Si	
MOGAVERO Salvatore		Si
QUARANTA Paolo		Si
ROSATO Antonio		Si
RUGGERI Alessandro	Si	
TONDO Giuseppe	Si	

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 5

E' presente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Antonio PERRONE

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

L'Assessore Ruggeri relaziona sull'argomento.
Intervento del Consigliere Ianne.
Intervento del Sindaco.

= = = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con atto di opposizione a stima e citazione del 1° febbraio 2010, notificato il successivo 2.2.2010, le Sig.re Maria Silvana, Santa Addolorata, Clara e Antonia Perrone da Salice Salentino, rappresentate e difese dall'Avv. Pietro Quinto, citavano questo Comune a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce per sentir – tra le altre cose – dichiarare illegittima ed errata l'indennità di espropriazione e occupazione per come determinate dal Collegio Peritale e dal Comune medesimo e vederla piuttosto rideterminare sulla base del valore venale unitario del terreno ablato;
- che con deliberazione di G.C. n. 96 del 20.5.2010, questo Ente decideva di costituirsi nel giudizio in commento per tutte le ragioni meglio esplicitate dal professionista incaricato della tutela e difesa degli interessi dell'Ente nella comparsa di costituzione;

CONSIDERATO che il giudizio di cui innanzi si è concluso con la sentenza n. 772/16 del 6.7.2016 e che con essa la Corte d'Appello di Lecce – definitivamente pronunciando sull'atto di opposizione alla stima proposto dalle Sig.re Perrone – ha determinato l'indennità di espropriazione e di occupazione nella misura di € 13.242,40 (al netto dei 663 euro già corrisposti), oltre interessi al tasso legale dal decreto di esproprio al soddisfo, e ne ha ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, rigettando nel resto la domanda proposta; nonché condannato il Comune al pagamento in favore delle attrici delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.300,00 per compensi, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario al 15%, ponendo definitivamente a carico dell'Ente le spese delle CCTTUU per come già liquidate;

VISTI gli artt. 193 e 194 del T.U. 18.8.2000, n. 267 e, in particolare, quest'ultimo, ai sensi del quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RILEVATO che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

CONSIDERATO:

- a) che la sentenza di che trattasi rientra tra le ipotesi di “*debiti fuori bilancio*” previste dall'art. 194, co. 1, lett. d) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- b) che la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

RITENUTO, pertanto, di dover riconoscere quale debito fuori bilancio le somme alla cui corresponsione è stato condannato il Comune con la sentenza anzidetta e di dover stabilire i mezzi

coi quali farvi fronte;

DATO ATTO che in merito al presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 23, co. 5, della Legge 27.12.2002, n. 289, “*i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri votanti n. 6
- Favorevoli n. 5
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 1 (Ianne)

espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI RICONOSCERE, per i motivi di cui in premessa – quale debito fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. d), del T.U. 18.8.2000, n. 267 – le somme di cui alla sentenza n. 772/16 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 6.7.2016 a definizione del giudizio di opposizione alla stima promosso dalle Sig.re Maria Silvana, Santa Addolorata, Clara e Antonia Perrone contro il Comune di Salice Salentino per le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui di seguito si riportano nel dettaglio:

1. € 13.242,40 a titolo di indennità di espropriazione e occupazione;
2. € 1.486,96 a titolo di interessi legali maturati sulla predetta somma dal decreto di esproprio (27.4.2009) alla data del soddisfo (fissata al 30.11.2016);
3. € 4.815,09 per spese processuali, così distinte:
 - € 3.300,00 per compensi;
 - € 495,00 per rimborso forfettario al 15%;
 - € 868,29 per IVA al 22%;
 - € 151,80 per CAP al 4%;

per un totale di € 19.544,45 (euro diciannovemilacinquecentoquarantaquattro/45);

2) DI DARE ATTO che, in presenza di sentenze esecutive, il Comune è tenuto a pagare le somme liquidate dal Giudice;

3) DI PORRE l'onere della spesa complessiva anzidetta a carico dell'intervento 1.10.05.02.001-01.11/2496 “*Ripianamento debiti fuori bilancio e pagamento sentenze e transazioni*” del corrente bilancio;

- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che in merito al presente atto il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, che qui si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) **DI INVIARE** copia del presente atto alla Procura della Corte dei Conti della Regione Puglia;
- 6) **DI DARE ATTO** che il resoconto stenotipografico della discussione della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco;

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, co. 4, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri votanti n. 6
- Favorevoli n. 5
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 1 (Ianne)

espressa per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 01/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1200 del Reg.).

Data 01/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/11/2016

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
